

REGOLAMENTO AFFITTO SALE DELL'ORDINE

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina la concessione d'uso, a titolo oneroso, delle sale dell'Ordine a terzi.

L'utilizzo delle sale è prioritariamente riservato per iniziative organizzate dall'Ordine e può essere concesso a soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2 – CRITERI DI CONCESSIONE IN USO

Le sale possono essere concesse per conferenze, convegni, corsi e seminari con finalità culturali, scientifiche, didattiche e umanitarie alle seguenti condizioni:

- a) le iniziative proposte devono avere rilevanza e significatività in relazione alla loro utilità professionale e sociale ed all'ampiezza e qualità degli interessi coinvolti nel campo professionale, culturale, sociale, scientifico e umanitario;
- b) l'utilizzo non può essere concesso quando il tema o comunque le caratteristiche dell'iniziativa proposta siano in conflitto d'interesse con l'attività istituzionale propria dell'Ordine o siano considerate lesive per l'immagine dell'Ordine;
- c) l'utilizzo non può inoltre essere concesso per lo svolgimento di attività commerciali o comunque a scopo di lucro e per iniziative strettamente politiche.

ART. 3 – MODALITA' DI CONCESSIONE

La richiesta di utilizzo inoltrata all'Ordine dovrà contenere tutti gli elementi utili a definire l'iniziativa (tema e carattere dell'evento, possibili date, orari e modalità di svolgimento, richiesta di eventuali servizi aggiuntivi,...) ed il Proponente (generalità dell'Ente/Associazione/Privato, individuazione del responsabile dell'organizzazione dell'evento).

L'utilizzo delle sale viene autorizzato dal Presidente o dal Segretario dell'Ordine e si formalizza solo al pagamento da parte del Proponente del canone di cui all'art. 4 e all'accettazione del presente regolamento.

Nel caso di iniziative con tematiche o modalità di svolgimento non contemplate dal presente regolamento, l'autorizzazione verrà sottoposta al giudizio del Consiglio dell'Ordine, a cui verrà inoltre fatto ricorso ogni qualvolta il Presidente o il Segretario lo riterranno opportuno.

La concessione in uso delle sale non comporta l'autorizzazione all'uso del nome e del logo dell'Ordine, né il patrocinio dello stesso alle iniziative ospitate.

Il Consiglio ha la facoltà di disciplinare mediante specifici accordi/convenzioni la gestione e la concessione in uso delle sale con associazioni/fondazioni facenti capo all'Ordine.



ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Le sale sono concesse in uso a titolo oneroso secondo il tariffario stabilito dal Consiglio dell'Ordine ed aggiornato annualmente. Il canone comprende il contributo per l'uso temporaneo della sala, le spese di gestione relative ad attrezzature ed impianti e i costi di segreteria.

E' facoltà del Consiglio concedere le sale in uso ad un canone ridotto o a titolo gratuito nel caso di iniziative a sfondo umanitario o di particolare interesse o prestigio per l'Ordine o che coinvolgano partner dell'Ordine.

Il canone di concessione potrà altresì in particolari occasioni essere rivisto dal Consiglio al rialzo nel caso in cui la specifica iniziativa proposta preveda la richiesta di servizi aggiuntivi o abbia modalità di svolgimento (ad es. orari oltre l'orario di servizio della segreteria) a cui l'Ordine non può far fronte se non con costi supplementari.

In casi di particolare urgenza nella gestione delle richieste di affitto, non compatibili con la calendarizzazione delle sedute del Consiglio, le variazioni al canone di affitto potranno essere definite dal Presidente o dal Segretario in accordo col Tesoriere.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le sale sono concesse nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.

Il Concessionario è tenuto a:

- fare uso delle sale, degli arredi e delle attrezzature con la massima cura e diligenza;
- assumersi la responsabilità di eventuali danni arrecati a cose o persone nello svolgimento delle attività legate all'evento;
- rispondere con risarcimento nei confronti dell'Ordine di eventuali danni arrecati ai locali, alle attrezzature e agli arredi durante le attività organizzate;
- rispettare la capienza massima consentita per gli spazi richiesti;
- rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza;
- riconsegnare le sale dopo l'uso nelle stesse condizioni alle quali sono state prese in consegna;
- sottoscrivere atto di accettazione del presente regolamento.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data della delibera di approvazione del Consiglio.

